ORIGINALE

COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 - Registro Delibere

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. GANDOLFO Matteo	X		
4. LOVESIO Franco	X		
5. MAZZEGA Maurizio	X		
6. RIZZO Federico	X		
7. ROSSELLO Danilo			X
8. VIAZZO Gabriele			X
9. VALLE Fiorenza	X		
10. VALENTI Chiara	X		
11. VIAZZO Marco			X
TOTALE	**8**	**0**	**3**

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- *l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";*
- *l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che, rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";*
- *l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 23/12/2000 n. 388, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 30/12/2021 n. 228, modificato dalla L. 30/12/2025 n. 199, ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";*

***VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della L. 27/12/2013 n. 147 del (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;*

***PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27/12/2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

***OSSERVATO** che l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013 n. 147 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";*

***VISTO** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 28/12/2022, esecutiva;*

***VISTA** la delibera C.C. n. 33 del 22/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;*

VISTI:

- *l'art. 1 comma 527 della L. 27/12/2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 05/08/2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;*
- *la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 07/11/2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";*

VISTE:

- *la Deliberazione n. 374/2025/R/Rif emanata in data 29/07/2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif";*
- *la Deliberazione n. 480/2025/R/Rif emanata in data 04/11/2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/Rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";*
- *il D.P.C.M. del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;*
- *la Deliberazione n. 355/2025/R/Rif emanata in data 29/07/2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";*

CONSIDERATO *che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;*

VISTI*, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:*

- art. 9.1 "Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti";

- art. 10.1 "I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAte procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà

essere riconosciuto nella successiva rata utile". *In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che* "Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale";
- *art. 10.6* "Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente";

RILEVATO *che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come* "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

CONSIDERATA *la Legge Regionale Liguria n. 13 del 29/06/2023, tramite la quale è stata istituita l'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti - ARLIR, finalizzata alla concretizzazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e incaricata della gestione del sistema di regolazione tariffaria e controllo sui costi previsto da ARERA;*

VISTA *la nota della Provincia di Savona - Servizio ATO e Servizi Ambientali del 09/02/2026 prot. n. 6903/2026, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 587, con la quale ha comunicato che a decorrere dal 2026 le attività di validazione dei Piani Finanziari saranno effettuate da ARLIR, supportata da società specializzate in materia appositamente incaricate;*

VISTO *il Decreto di ARLIR n. 165 del 22/07/2026 che ha approvato il Piano Economico Finanziario unitario 2026/2029 per il Comune di Piana Crixia a seguito dell'attività di istruttoria e validazione compiuta;*

VISTA *la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 05/08/2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente che ha disposto quanto segue:*
"Art. 7.12 – [...] l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]";

CONSIDERATO *che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Economico Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2025/R/Rif:*
"7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]";

RILEVATO *altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge:* "7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";

RITENUTO *tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue:*

*"**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***
a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;
b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente punto a) e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026";

***RITENUTO**, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all'adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato al Decreto di ARLIR n. 165 del 22/07/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;*

***OSSERVATO** che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad €. 123.361 per il 2026 e ad €. 127.308 per il 2027;*

***TENUTO CONTO** che non si rilevano detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso, si considera l'importo di cui al punto precedente;*

***CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";*

***CONSIDERATO** che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

***CONSIDERATO** che l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 93,48% e del 6,52%;*

***RILEVATO** che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;*

***OSSERVATO** che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);*

***VISTE** le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;*

CONSIDERATO *che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, art. 7.14* "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;*

CONSIDERATO *che l'art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'art. 15-ter che prevede* "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;*

RITENUTO *di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;*

CHE *a ragione di quanto sopra il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2026, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 2 dicembre 2026;*

VISTO *nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;*

VISTO *il D.M. 20/07/2021 recante:* "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*, che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:*
"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto."*;*

VISTO *il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;*

ACQUISITI *i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;*

SENTITO *il Consigliere di Minoranza, Sig.ra VALLE Fiorenza, il quale suggerisce di effettuare, se possibile, un censimento generale dei metri quadrati di tutte le utenze domestiche e non domestiche al fine di poter distribuire più correttamente possibile i costi;*

UDITO *il Sindaco il quale riferisce che il percorso per aggiornare i metri quadrati delle utenze domestiche e non domestiche è già stato avviato dall'Ufficio Tributi;*

CON *n° 6 voti favorevoli, n° 2 contrari (I Consiglieri: VALLE e VALENTI), n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,*

DELIBERA

PER *le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:*

DI ADOTTARE *il Piano Economico Finanziario 2026/2029 così come predisposto da ARLIR in qualità di Ente Territorialmente Competente, con Decreto n. 165 del 22/07/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;*

DI CONSIDERARE *i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;*

DI APPROVARE *l'Allegato C come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);*

DI APPROVARE*, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, le tariffe TARI esposte di seguito:*

Tariffe per utenze domestiche - anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,48	77,15
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,56	194,70
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,62	249,80
D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,66	323,28
E	Utenza domestica con 5 occupanti	0,71	433,48
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	0,74	495,94

Tariffe per utenze non domestiche - anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,82	**1,24**
2	Campeggi, distributori carburanti	0,89	1,72	**2,61**
3	Stabilimenti balneari	0,50	0,97	**1,47**
4	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,78	**1,18**
5	Alberghi con ristorante	1,42	2,75	**4,17**
6	Alberghi senza ristorante	1,06	2,05	**3,11**
7	Case di cura e riposo	1,26	2,45	**3,71**
8	Uffici e agenzie	1,32	2,57	**3,89**
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,73	1,41	**2,14**

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,15	2,22	**3,37**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,42	2,75	**4,17**
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,95	1,85	**2,80**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22	2,36	**3,58**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,57	1,09	**1,66**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73	1,41	**2,14**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,40	12,41	**18,81**
17	Bar, caffè, pasticceria	4,82	9,33	**14,15**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	4,51	**6,84**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,04	3,94	**5,98**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,02	15,55	**23,57**
21	Discoteche, night club	1,38	2,68	**4,06**

DI DARE ATTO *che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre 2026, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 02 Dicembre 2026;*

DI DARE ATTO *che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo; lo stesso, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°/07/2020, a partire dall'anno 2021 sarà riversato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia al fine di assicurarne il sollecito versamento;*

DI DARE ATTO *che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;*

DI TRASMETTERE*, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;*

DI DARE ATTO *che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;*

DI DARE ATTO *che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.*

Successivamente, *con n° 6 voti favorevoli, n° 2 contrari (I Consiglieri: VALLE e VALENTI), n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,*

DELIBERA

DI DICHIARARE*, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

COMUNE DI PIANA CRIXIA
PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 29/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA
.....

COMUNE di PIANA CRIXIA Prov. SAVONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 100 il giorno 31/07/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, lì 31/07/2026

COMUNE di PIANA CRIXIA Prov. SAVONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO
.....

La presente deliberazione è dichiarata ☒ **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....